

12 MAG. 2022

ASSOCIAZIONE SARDEGNA CLIMA ONLUS

ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI



VERBALE N. 1 DEL 2022

L'anno 2022, il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 15:00, presso la sede legale di Fonni, via S. Satta N.1 (e per via telematica), si riunisce l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo dell'Associazione Sardegna Clima Onlus (di seguito chiamata "Associazione") per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al D.Lgs.

117/2017 - "Codice del Terzo settore" a seguito dei rilievi effettuati dal responsabile del procedimento di iscrizione al RUNTS.

Sono presenti inoltre i membri del consiglio direttivo:

- **Enrico Giuseppe Cadau** (Presidente)
- **Andrea Murgia** (Vice Presidente)
- **Dario Secci** (Segretario)

E i soci ordinari:

- **Cristian De Gennaro** (Socio Ordinario)
- **Marcello Casula** (Socio Ordinario)
- **Salvatore Moro** (Socio Ordinario)
- **Antonio Mattu** (Socio Ordinario)

Visto il numero legale raggiunto, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Ai sensi degli art. 7 e art.12 dello Statuto dell'Associazione e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea il sig. Enrico Giuseppe Cadau e quale Segretario il sig. Dario Secci.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea illustra ai soci la necessità di modificare ulteriormente lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dai commenti ricevuti dal responsabile del procedimento di iscrizione al RUNTS (Pratica n. TSFO-01_000371136 del 8/02/2022) e dalla nuova normativa (**Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117**).

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli modificati 1, 5, 15 e 16 che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. Si ritiene opportuno inoltre rimuovere l'articolo 32 come da suggerimento ricevuto.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale all'unanimità così come modificato che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'Associazione in caso di accettazione di iscrizione al RUNTS sarà: **Sardegna Clima Associazione di Promozione Sociale** in sigla **Sardegna Clima APS**.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), considerato che l'Associazione è già iscritta al Registro Regionale Onlus della Regione Sardegna al n.ro Pro. AR/6593 l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore. Sarà cura del Presidente registrare il nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate di Nuoro.

Alle ore 16:30, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

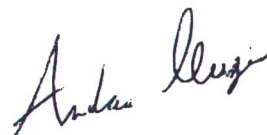
Il Segretario



Il Presidente



Il Vice Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Palestrina
N. <u>808</u>
Serie <u>3</u>
Data <u>12 MAG. 2022</u>
REGISTRATO CON EURO
<u>ESENTE</u>
IL DIRIGENTE



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SARDEGNA CLIMA"

ART. 1 - Denominazione e Sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "**Sardegna Clima**", assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione sociale (APS)" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione di: "**Sardegna Clima - Associazione di Promozione Sociale**", in sigla denominata "**Sardegna Clima - APS**". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione ai predetti Registri."

L'Associazione ha sede legale in via Sebastiano Satta 1, 08023 - Fonni (NU).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Sviluppare e divulgare, a beneficio degli associati, della collettività e della comunità scientifica, la conoscenza delle scienze meteorologiche, climatologiche, dell'ambiente, forestali, geologiche, idrologiche e delle loro molteplici espressioni sul territorio della Sardegna, con particolare riguardo alle realtà micro-climatologiche, topo-climatologiche, su scala locale e regionale, ed alle realtà meteorologiche emergenti su Internet.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono (tra quelle citate nell'art. 5 comma 1 del [D.Leg. 117/2017](#)):

- (i): limitatamente all'inciso: "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura";
- (d): limitatamente all'inciso: "attività culturali di interesse sociale con finalità educativa";

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Attività culturali e associative: conferenze, dibattiti, esposizioni, seminari dedicati;
- Attività di ricerca specifica finalizzata allo studio delle materie meteorologiche;
- Attività di formazione: stage e corsi di perfezionamento, svolti in collaborazione con altri Enti, con particolare riferimento alle scienze di cui al primo comma, costituzione di comitati, sezioni tematiche o gruppi di studio e ricerca, consulenze;
- Attività associative: incontri, manifestazioni o attività di vario genere, anche in unione con altri Enti o gruppi di studio, pure internazionali, purché non in contrasto con gli scopi dell'associazione;
- Attività editoriali: pubblicazione di articoli on-line e/o sui social-media, pubblicazione di seminari, pubblicazioni su riviste scientifiche di risultati di studi e ricerche.

Per la realizzazione di tali attività sopra descritte, l'associazione si propone di utilizzare i seguenti strumenti:

- Promuovere la creazione di un sistema di rete automatizzato di rilevamento meteorologico in tempo reale in osservanza delle norme OMM (Organizzazione Mondiale per la Meteorologia);
- promuovere e sviluppare a livello regionale un sistema di rete integrato e coordinato tra i vari siti meteorologici amatoriali presenti sulla rete Internet;
- promuovere gli studi e la divulgazione delle scienze della Meteorologia e della Climatologia e di suscitare il più vivo interesse per l'atmosfera ed i fenomeni ad essa connessi, anche attraverso l'utilizzo di un canale innovativo quale Internet;
- stabilire o creare collaborazioni e sinergie, prevalentemente con Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni e quanti altri perseguono gli stessi scopi di Sardegna Clima APS.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione autonoma della Sardegna.

ART. 6 - Ammissione

Sono associati (o soci) dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

1. Assemblea degli associati (soci)
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente

ART. 11 - L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati (soci) dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 – Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 – Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione. Esso governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate (Presidente, Vice Presidente e Segretario). Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti, si occupa di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il presidente dell'Associazione è anche il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dai membri del Consiglio Direttivo stesso.

ART. 16 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. In dettaglio:

- a) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - i. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - ii. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - iii. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - iv. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- b) Il Presidente dell'Associazione è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

- c) La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
- d) La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.¹
- e) In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 17 – Libri Sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati (soci) tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 18 – Risorse Economica

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 21 – I Beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - Divieto di distribuzione degli Utili e obbligo di utilizzo del Patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 – Bilancio Sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono prima discusse deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono successivamente stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 – Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

i. Le dimissioni del Presidente sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.